



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario Generale

Ai Sig.ri Dirigenti

E, p. c. Al Sindaco
c.a. Prof. Roberto La Galla

Al Vice Sindaco
c.a. On.le Carolina Varchi

Al Direttore Generale
c.a. Dott. Eugenio Ceglia

Al Capo del Gabinetto del Sindaco
c.a. Dott. Sergio Pollicita

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: contratto nullo se la determina che impegna la spesa non ha il visto di regolarità contabile – circolare interna.

Lo scrivente ha comunicato in molteplici occasioni la rilevanza che assume, ai fini della validità dei contratti pubblici, della preventiva acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si ritiene, pur tuttavia, utile segnalare alla Loro attenzione che la Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n. 29828/2023, ha ribadito un principio riguardante i contratti degli enti locali conclusi in forma scritta sulla base di determina a contrattare del responsabile del servizio: quivi, infatti, si trova affermato il principio secondo cui la copertura finanziaria prescritta richiede non solo l'indicazione del capitolo di bilancio al quale imputare la spesa, ma anche il visto di regolarità contabile che attesti la disponibilità effettiva di risorse in bilancio.

Il caso preso in esame riguarda un contratto del 2002 stipulato pubblicamente da un Comune con una società di informatica, successivamente ampliato con varie appendici tramite scambi di proposte e accettazioni scritte. Il contratto riguardava la realizzazione del sito web, la creazione di caselle di posta elettronica, la pubblicazione di contenuti nelle sezioni di amministrazione trasparente e altri servizi accessori.

Dopo divergenze nel 2012, la società chiamò in giudizio il Comune per il mancato pagamento di prestazioni svolte in base alle appendici contrattuali, ottenendo una condanna da parte del Tribunale. Il Comune propose appello sostenendo che mancava la delibera della giunta comunale di accettazione delle offerte e la verifica della congruità del prezzo.

La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 3653/2018, riconobbe la validità del contratto del 2002 ma esclude l'efficacia delle appendici contrattuali per mancanza di copertura finanziaria. La Corte riteneva che le determinazioni del funzionario responsabile, pur indicando il



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

capitolo di bilancio, richiedessero anche il visto di regolarità contabile, secondo gli articoli 191 e 153, comma 5, del Dlgs 267/2000.

La Cassazione ha approvato questa tesi, sostenendo che il visto di regolarità contabile è essenziale per garantire la copertura finanziaria della spesa pubblica, e la mera indicazione dei capitoli di bilancio non può sostituirlo, sicché, la mancanza di questo visto rende il contratto non efficace, e tale condizione può essere rilevata d'ufficio. Pertanto, il Comune è responsabile solo se il visto di regolarità contabile è presente.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005